

Codice DB1424

D.D. 17 gennaio 2014, n. 114

**L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: BIOVIS societa' semplice agricola ( ex BIOVIS Srl). Tipo di intervento: Richiesta di autorizzazione per interventi in variante al progetto autorizzato di impianto di digestione anaerobica.**

Vista la determinazione n. 256 in data 7/06/2013 della Provincia di Cuneo con la quale si autorizza, ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., la ditta BIOVIS s.r.l. a costruire un impianto di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili della potenza elettrica di Kw 300, alimentato a biogas derivato da biomasse di origine agricola e reflui zootecnici, da realizzare nel comune di Cherasco (CN);

Visto il parere favorevole relativo all'impianto in oggetto emesso dal Settore Foreste della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 45/1989, in data 04/06/2013, prot n. 40870/DB1424 e trasmesso alla Provincia di Cuneo;

Vista la richiesta di autorizzazione, ai sensi della L.R. 45/1989, presentata dalla ditta BIOVIS società semplice agricola (ex BIOVIS s.r.l.) in data 23/12/2013 avente per oggetto una variante non sostanziale del progetto dell'impianto in argomento, precedentemente autorizzato con la sopra citata determinazione della Provincia di Cuneo;

Preso atto che le modifiche apportate non comportano la necessità di specifiche e ulteriori prescrizioni ai fini dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la ditta Biovis società semplice agricola (ex Biovis srl) con sede in Bra (CN), Via Barbacana 38, (P. IVA 03403280047) ad effettuare la variante al progetto dell'impianto di digestione anaerobica, precedentemente autorizzato con provvedimento della Provincia di Cuneo n. 256 del 7/06/2013, secondo quanto previsto dal progetto presentato in data 23/12/2013, mantenendo ferme tutte le prescrizioni di cui al parere del Settore Foreste richiamato in premessa.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione

ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini